

# STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL GIRASOLE

**Approvato dalla assemblea straordinaria degli associati del 27 gennaio 2010**

## **Articolo 1: denominazione, sede, durata**

E' costituita in base all'articolo 18 della Costituzione Italiana, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, nonché alla L. 383/2000, una libera associazione, con sede legale in Masate (MI), Via Giacomo Matteotti nr 16, sede amministrativa e operativa in Milano, V.le Premuda nr 15, denominata "ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE - Centro di Ricerca Etica, Interiore e Spirituale", in breve "Il Girasole Associazione di Promozione Sociale". La dicitura "di promozione sociale" dovrà essere sempre utilizzata nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e nei rapporti dell'Associazione con i terzi.

I fini sociali e l'organizzazione dell'Associazione sono stabiliti dal presente Statuto nonché dalle vigenti norme di legge in materia.

Potrà altresì variare la sede, istituire e sopprimere sedi secondarie, ovvero periferiche, ovunque lo ritenga opportuno.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo in base alle norme del presente statuto e con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## **Articolo 2: Scopo Sociale**

Il Girasole è un'Associazione democratica, apartitica, apolitica, senza scopo di lucro, si ispira al valore sociale liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; trae origine dalla volontà degli associati di promuovere lo sviluppo di valori importanti per l'evoluzione umana, avendo come obiettivo il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica, interiore e spirituale senza fini di lucro, a favore degli associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati.

L'Associazione si avvale delle attività prestate in modo determinante e prevalente in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Potrà, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

E' espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Per realizzare le proprie finalità sociali l'Associazione si propone di:

- perseguire esclusivamente finalità di sostegno e sviluppo sociale;
- contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- operare nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente; a questi fini, l'Associazione provvederà a promuovere e gestire iniziative, servizi, attività di studio, culturali e di ricerca etica, interiore e spirituale, elaborazione progettuale, comunicazione, formazione, per favorire in primo luogo, lo sviluppo e la qualificazione degli associati aderenti e soddisfare l'esigenza di conoscenza interpersonale, favorendo tra l'altro contatti sociali e relazioni tra gli associati e qualsiasi altro soggetto o aggregazione;

- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, ivi comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopraelencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

### **Articolo 3: Attività sociali**

Per il perseguimento degli scopi sociali L'Associazione Il Girasole svolge, organizza senza finalità di lucro, iniziative, eventi, corsi e ogni tipo di attività si ritenga utile e necessaria al fine di promuovere la crescita umana e sociale di ogni individuo nelle sue varie forme.

In particolare, l'Associazione potrà operare in campo sociale e culturale con l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica della ricerca dell'armonico sviluppo fisico, interiore e spirituale dell'individuo avendo come punto di riferimento l'individuo stesso quale unità inscindibile di corpo, mente e spirito. A questo proposito l'Associazione potrà:

- divulgare, promuovere, favorire lo studio, la ricerca e l'osservazione etica, interiore e spirituale dei vari aspetti della realtà;
- approfondire la ricerca nell'ambito della meditazione, di ascolto interiore e quant'altro;
- sostenere la pratica di attività, percorsi e discipline che favoriscano una crescita armonica di corpo, mente e spirito dell'individuo in tutti gli ambiti di esternazione e forme di vita associata;
- promuovere, organizzare e gestire attività rivolte alla prevenzione del disagio sociale, culturale e dell'handicap attraverso collaborazioni con gli Enti preposti e le realtà del territorio;
- elaborare programmi e servizi per l'attività ludica, motoria, psico-motoria, per il tempo libero, la socializzazione e l'espressione della creatività giovanile;
- promuovere, gestire e sostenere attività di studio, ricerca, formazione, qualificazione e aggiornamento, ponendo in essere corsi, seminari, incontri, stage, convegni, conferenze e quant'altro, senza che questo possa sostituirsi a terapeuti e/o altre figure professionali appositamente abilitate, promuovere inoltre progetti in ambito spirituale e di crescita interiore in generale;
- organizzare e gestire attività culturali: concerti, spettacoli teatrali, eventi e quant'altro.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compra-vendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali.

### **Articolo 4: I Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità istituzionali, partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale, i regolamenti interni e portano il loro contributo associativo, culturale ed economico alle finalità istituzionali.

L'Associazione è composta da:

- SOCI FONDATAORI: persone o enti che si sono riuniti la prima volta per costituire l'Associazione sottoscrivendone il verbale di costituzione, contribuendo alla creazione del patrimonio iniziale dell'Associazione;
- SOCI SOSTENITORI: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione

o al funzionamento dell'Associazione. Hanno carattere permanente e possono essere esonerati, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, dal versamento obbligatorio di quote annuali. Gli enti che intendano associarsi potranno essere iscritti soltanto alla categoria dei soci sostenitori, salvo che si tratti di Associazioni o di Cooperative di solidarietà sociale;

- SOCI ORDINARI: persone o enti che ne facciano domanda e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione.

La qualifica di socio dell'Associazione IL GIRASOLE, indipendentemente dal momento in cui viene accettata e deliberata dal Consiglio Direttivo, è annuale e cessa in ogni caso il 31 dicembre di ogni anno.

Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto del rinnovo sono, comunque, tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è cedibile, anche per "mortis causa" e non potrà mai essere rivalutabile.

### **Articolo 5: Modalità di ammissione**

I nuovi soci sono ammessi all'Associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- per le persone fisiche dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la professione e la residenza, l'autorizzazione a Il Girasole per il trattamento dei dati personali e/o sensibili, la motivazione (compatibile e nel rispetto con quanto disciplinato agli articoli 2 e 3 del presente statuto) alla base della richiesta di ammissione;

- Per gli enti dovranno essere indicati la denominazione, la sede legale, amministrativa ed il legale rappresentante, l'autorizzazione a Il Girasole per il trattamento dei dati personali e/o sensibili, la motivazione alla base della richiesta di ammissione; dovrà essere allegata copia autentica dello statuto dell'ente nonché copia della delibera dell'organo statutario che ha previsto la richiesta di ammissione ;

- nella domanda dovrà essere dichiarato dal soggetto istante di attenersi a quanto stabilito nel presente statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.

Le domande di ammissione a socio, se presentate da minorenni, dovranno, a pena di improcedibilità, essere sempre controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione nel libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti.

E' pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. N 460/97.

### **Articolo 6: Diritti e doveri degli associati**

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche allo statuto e ai regolamenti, eleggere gli organi sociali ed essere eletti dagli stessi. I soci minorenni non hanno diritto di voto e di intervento, ma solo di partecipazione alle assemblee.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le attività indette dall'associazione stessa, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'eventuale attività prestata.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni ed al rispetto delle delibere prese dagli organi sociali, comprese le contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

### **Articolo 7: Partecipazione e quota associativa**

La qualifica di socio, indipendentemente dal momento in cui viene deliberata, dal consiglio direttivo è annuale e cessa, in ogni caso, il 31 dicembre di ogni anno.

Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto del rinnovo sono, comunque, tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite, per il singolo anno, dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione all'Associazione il Girasole non si collega né alla titolarità di azioni né a quella di quote di natura patrimoniale; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

### **Articolo 8: Recesso ed esclusione del socio**

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperano alle disposizioni statutarie, alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, danneggino l'immagine dell'Associazione con il loro comportamento.

L'esclusione da associato è deliberata dall'assemblea con voto segreto, con atto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato in contraddittorio, con possibilità di presentare memorie difensive. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dall'Assemblea dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

### **Articolo 9: intrasmissibilità delle quote sociali**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs N 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

### **Articolo 10: Prestazioni**

L'Associazione di norma realizza le attività programmate attraverso le prestazioni dei propri associati prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita. Le prestazioni di attività da parte dei titolari delle cariche sociali è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

L'Associazione, inoltre, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo facendo anche ricorso agli associati. Il comportamento di ciascun associato verso l'Associazione e gli altri associati deve essere improntato all'assoluta buona fede e alla correttezza.

### **Articolo 11: Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e dai contributi associativi versati dai soci, dai contributi di Enti Pubblici e Organismi nazionali, esteri e sopranazionali, di Associazioni riconosciute e non riconosciute e di privati, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività culturali, didattiche e ricreative.

L'Associazione, al solo fine del perseguimento dello scopo sociale di cui al precedente articolo 2, e nel rispetto delle normative vigenti potrà svolgere prestazioni di servizi, convenzionati e non, promozioni, sottoscrizione anche a premi. Tutti i proventi di tali prestazioni o iniziative, detratti gli oneri di competenza, saranno acquisiti nel patrimonio dell'Associazione stessa come anche i proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria.

L'Associazione potrà godere per l'espletamento delle proprie attività, dell'utilizzo dei beni che saranno messi a disposizione dei propri soci o quant'altro.

### **Articolo 12: Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione, da lasciti e donazioni;
- dall'eventuale fondo di riserva.

I Soci, in qualunque momento della vita dell'Associazione non potranno mai esercitare alcun privilegio e/o diritto sul patrimonio associativo.

Il caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della qualità di soci, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione del patrimonio dell'Associazione.

Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal presente statuto, gli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

### **Articolo 13: Esercizio sociale**

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione coincidono di norma con l'anno solare e pertanto iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

### **Articolo 14: Bilancio**

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario consuntivo, dell'esercizio precedente. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

## **Articolo 15: Utili e residui attivi**

L'eventuale avanzo di gestione dev'essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione fatta eccezione per quanto diversamente fosse stabilito dalla legge o siano effettuate a favore di A.P.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **Articolo 16: Organi sociali**

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Probiviri (nominato nel caso di necessità).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **Articolo 17: Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata, con annuncio scritto (per esempio per lettera o posta elettronica) ad ogni socio, e/o tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta e deve indicare gli argomenti dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Essa, inoltre, deve essere convocata entro venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un decimo del totale degli associati aventi diritto al voto, quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni quattro anni; la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in Sua assenza.

L'assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, trascorsa ½ ora dalla prima convocazione, è idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

Per le Assemblee straordinarie i quorum costitutivi sono fissati in almeno tre quarti degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione; mentre il quorum deliberativo è fissato nella maggioranza dei presenti; nel caso all'ordine del giorno dell'Assemblea venga previsto lo scioglimento dell'Associazione, il quorum costitutivo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, non potrà mai essere inferiore ai tre quarti degli aventi diritto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per esercitare il proprio diritto al voto il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o da chi ne fa le veci, scegliendo tra i presenti, anche non soci.

Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

### **Articolo 18: Compiti dell'Assemblea**

Compiti dell'Assemblea:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare in ordine all'approvazione e alla modifica dei regolamenti;
- deliberare in ordine alle controversie tra i soci e l'Associazione.

### **Articolo 19: Il Consiglio Direttivo - Compiti e funzioni**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- attuare tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti;
- redigere il bilancio dell'Associazione;
- stabilire l'importo delle quote associative;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;

### **Articolo 20 Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni, così come fissato dall'art. 18. Esso è composto da un numero minimo di tre membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere al suo interno il VicePresidente,

il Segretario Generale, il Tesoriere e/o affida eventuali incarichi agli altri componenti che assumono la carica di “consigliere”.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elenco delle materie da trattare. Le riunioni del consiglio sono valide purchè sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenere la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

### **Articolo 21: Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario, dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

### **Articolo 22: Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

### **Articolo 23: Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne definisce i compiti, funzioni e durata, con propria deliberazione da comunicare all'Assemblea. Il Segretario viene scelto tra gli associati, può redigere, se necessario, il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato il Registro degli Associati, cura l'inventario dei beni dell'Associazione ed assiste il Consiglio Direttivo nella redazione della bozza del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo.

### **Articolo 24: Tesoriere**

Il Tesoriere provvede alla gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua tutte le verifiche ritenute necessarie, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) la documentazione necessaria per l'elaborazione della bozza di rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo.

### **Articolo 25: Controversie tra gli associati**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire al Collegio di avere componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

#### **Articolo 26: Scioglimento dell'Associazione**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art. 17 del presente statuto.

#### **Articolo 27: Devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

#### **Articolo 28: Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.